

## Il codice della crisi d'impresa in vigore dal 15.07.2022

Il 15.07.2022 è entrato in vigore il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza la cui operatività è stata più volte differita nel corso del tempo.

La procedura di composizione assistita della crisi, che prevedeva un sistema di allerta basato sull'utilizzo di Indici o Indicatori, è stata sostituita dalla procedura di composizione negoziata della crisi.

Ora, l'imprenditore, valutato lo stato che potrebbe rendere probabile l'insolvenza, deve tempestivamente segnalare all'OCC la sua situazione, per il tramite di una piattaforma telematica resa disponibile dalla CCIAA.

Al fine di rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere "idonee iniziative", diviene pertanto fondamentale l'istituzione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale.

### La nuova definizione di crisi d'impresa

Ora per crisi d'impresa si intende "lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni nei successivi dodici mesi".

Precedentemente la nuova definizione citava "lo stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate".

La nuova definizione tralascia il concetto di "squilibrio economico-finanziario", dando spazio principalmente alla probabile insolvenza e all'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni assunte nei successivi 12 mesi.

### Gli obblighi in capo alla società

Per favorire l'emersione tempestiva della crisi d'impresa, il D.lgs. 14/2019 aveva introdotto alcuni obblighi in capo a specifici soggetti, tra cui:

- imprenditore individuale: deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte;
- imprenditore collettivo, ovvero società di persone e di capitali: deve adottare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato, come previsto dall'art. 2086, C.c., per rilevare tempestivamente lo stato di crisi ed assumere idonee iniziative. In particolare deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale; deve inoltre attivarsi "senza indugio" per adottare o attuare uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale.

Per effetto di quanto disposto dal D.lgs. 83/2022, al fine di prevedere tempestivamente l'emersione dello stato di crisi, le predette misure devono consentire di:

- rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività svolta dal debitore;
  - verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi e rilevare i "segnali" rappresentati da:
-

- esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre il 50% dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- esistenza di esposizioni nei confronti di banche o altri intermediari finanziari scadute da oltre 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma, a condizione che rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni.

Quanto ai creditori pubblici qualificati, l'impresa deve verificare l'eventuale esistenza di una o più delle seguenti esposizioni debitorie:

- INPS: ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di importo superiore al 30% dei contributi dovuti nell'anno precedente nonché a 15.000 Euro per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati; per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, va verificato se il debito supera la soglia di 5.000 Euro;
- INAIL: esistenza di debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato superiore a 5.000 Euro;
- Agenzia delle Entrate: esistenza di debito Iva scaduto e non versato, risultante dalla Comunicazione LIPE, superiore a 5.000 Euro;
- Agenzia delle Entrate-riscossione (ex Equitalia): esistenza di crediti affidati per la riscossione, auto-dichiarati o definitivamente accertati, scaduti da oltre 90 giorni superiori a 100.000 Euro per le imprese individuali, 200.000 Euro per le società di persone e 500.000 Euro per le altre società.

Merita evidenziare che i sopracitati soggetti segnalano all'imprenditore nonché all'organo di controllo della società, se esistente, a mezzo PEC o raccomandata A/R la sussistenza delle predette situazioni. L'Agenzia delle Entrate, in ossequio a tale disposizione, sta procedendo all'invio delle comunicazioni riferite alle liquidazioni Iva relative al primo trimestre 2022 evidenzianti un debito superiore a 5.000 Euro non versato al fine di consentire alle imprese di valutare l'eventuale ricorso alla composizione negoziata con l'obiettivo di prevenire lo stato di crisi.

L'impresa, infine, deve poter ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico presenti nella Piattaforma telematica nazionale per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.

### **Composizione negoziata della crisi d'impresa – La soppressione degli indici di allerta**

Con il recente D.lgs. 83/2022 la procedura di composizione assistita della crisi è stata sostituita dalla procedura di composizione "negoziata" della crisi d'impresa.

Nell'ambito di tale intervento, la novità di maggiore rilievo è rappresentata dalla soppressione degli strumenti di allerta nonché degli Indici o indicatori della crisi, disciplinati dagli articoli 12 e 13, D.lgs. 14/2019.

Il precedente sistema era, infatti, basato sull'utilizzo di specifici indicatori della crisi, i quali potevano facilmente individuare la presenza di eventuali squilibri di carattere patrimoniale, economico e/o finanziario, attraverso l'evidenziazione della sostenibilità dei debiti per almeno i 6 mesi successivi nonché delle prospettive di

continuità aziendale per l'esercizio in corso o, qualora la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione fosse inferiore a 6 mesi, per i 6 mesi successivi.

L'elaborazione degli Indici era stata demandata al CNDCEC, cui doveva seguire l'approvazione del MISE, mai pervenuta.

Ora, nel nuovo sistema, qualora l'imprenditore si trovi in uno stato di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che renda probabile la crisi o l'insolvenza, dal quale risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa, può chiedere alla CCIAA competente per territorio la nomina di un esperto tramite l'utilizzo della Piattaforma telematica.

Di fatto la procedura, volontaria e stragiudiziale, della composizione negoziata della crisi d'impresa consente all'imprenditore, previa richiesta di nomina di un esperto, di individuare le soluzioni più opportune per il risanamento dell'impresa, anche mediante il trasferimento dell'azienda o rami della stessa e di instaurare le trattative con i creditori.

All'utilizzo della stessa è collegato il riconoscimento di alcune misure premiali di natura tributaria, consistenti nella riduzione degli interessi e delle sanzioni, nonché nella possibilità di richiedere piani di dilazione, fino a 72 rate mensili, delle imposte dirette, dell'Iva, dell'Irap e delle ritenute non ancora iscritte a ruolo.

In linea generale non è previsto l'intervento del Tribunale, salve specifiche ipotesi quali la richiesta da parte dell'imprenditore di misure protettive del patrimonio, dell'autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili ovvero a trasferire l'azienda o uno o più rami della stessa.

Va infine evidenziato che qualora le trattative non portino ad una soluzione di tipo negoziale, l'imprenditore può presentare una proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.

La procedura di "composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa" è utilizzabile da tutti gli imprenditori agricoli e commerciali in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza.

Come evidenziato nella Relazione al Decreto Legislativo "non vi sono requisiti dimensionali di accesso alla composizione negoziata, che è concepita come uno strumento utilizzabile da tutte le realtà imprenditoriali iscritte al registro delle imprese, comprese le società agricole". La condizione dell'iscrizione al Registro Imprese comporta l'esclusione dall'applicazione del nuovo istituto alle società di fatto.

---